

Regolamento di modifica del regolamento concernente criteri e modalità per il finanziamento di iniziative per lo sviluppo dei cluster ai sensi dell'articolo 15, comma 2 sexies della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3, emanato con Decreto del Presidente della Regione 29 settembre 2016, n. 183/Pres.

Art. 1 Finalità

Art. 2 Modifiche all'articolo 2, del decreto del Presidente della Regione 183/2016

Art. 3 Modifiche all'articolo 7, del decreto del Presidente della Regione 183/2016

Art. 4 Modifiche all'articolo 8, del decreto del Presidente della Regione 183/2016

Art. 5 Modifiche all'articolo 10, del decreto del Presidente della Regione 183/2016

Art. 6 Inserimento dell'articolo 12 bis, del decreto del Presidente della Regione 183/2016

Art. 7 Entrata in vigore

art. 1 finalità

1. Il presente regolamento dispone le necessarie integrazioni al Regolamento recante criteri e modalità per il finanziamento di iniziative per lo sviluppo dei cluster ai sensi dell'articolo 15, comma 2 sexies della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3, emanato con Decreto del Presidente della Regione 29 settembre 2016, n. 183/Pres..

art. 2 modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 183/2016

1. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 183/2016 dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

<<e bis) Cluster del settore ICT e digitale: attivato ai sensi dell'articolo 15, comma 2 ter 1., della legge regionale n. 3/2015, dall'Agenzia per lo sviluppo del distretto industriale delle Tecnologie Digitali DITEDI, di cui all'articolo 55, comma 2 della legge regionale n. 3/2015, al fine di sviluppare le potenzialità del cluster del settore ICT e digitale, a partire dai settori attinenti ai distretti industriali di riferimento della manifattura regionale, operando trasversalmente ad essi per contribuire alla trasformazione dell'industria regionale, tra i soggetti pubblici e privati, così come definiti alla lettera a)>>.

art. 3 modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 183/2016

1. Al comma 3 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 183/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), la parola <<800>> è sostituita dalla seguente <<1.600>>;

b) alla lettera d), dopo la parola <<misura>> è aggiunta la parola <<massima>>.

art. 4 modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 183/2016

1. Al comma 1 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 183/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera e) è abrogata;

b) dopo la lettera l) è aggiunta la seguente:

<<l bis) le spese per l'ottenimento di garanzie fideiussorie fornite da istituti bancari, assicurativi o finanziari.>>.

art. 5 modifiche all'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 183/2016

1. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 183/2016 è apportata la seguente modifica: la parola <<primo>> è sostituita dalla parola <<trentuno>>.

art. 6 inserimento dell'articolo 12 bis del decreto del Presidente della Regione 183/2016

1. Dopo l'articolo 12, al Capo IV Rendicontazione e liquidazione dell'incentivo del decreto del Presidente della Regione 183/2016 è inserito il seguente articolo:

<<art. 12 bis Liquidazione dell'anticipo e garanzia fideiussoria

1. Gli incentivi possono essere liquidati in via anticipata, nella misura massima del 70 per cento dell'incentivo concesso, entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta, corredata da apposita dichiarazione attestante l'avvio dell'iniziativa, sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante del soggetto beneficiario ed inoltrate esclusivamente in via telematica tramite posta elettronica certificata all'indirizzo economia@certregione.fvg.it.

2. La liquidazione in via anticipata avviene previa presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare maggiorata degli interessi, ai sensi della legge regionale 7/2000, prestata da banche o assicurazioni o da intermediari finanziari aventi i requisiti di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, iscritti negli Albi ed elenchi di competenza. La fideiussione, sottoscritta digitalmente dal soggetto fideiussore, è redatta secondo il fac-simile, approvato con decreto del Vicedirettore centrale attività produttive, turismo e cooperazione, Area per il manifatturiero, pubblicato sul sito www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al settore industria, e trasmessa in allegato alla richiesta di liquidazione anticipata.

3. La richiesta di anticipazione è altresì corredata dalla dichiarazione del soggetto beneficiario concernente gli eventuali ordini di recupero pendenti a seguito di una decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato un precedente aiuto ricevuto dal beneficiario illegale ed incompatibile con il mercato comune.>>.

art. 7 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE